

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 324/82 della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.	1
Regolamento (CEE) n. 325/82 della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 326/82 della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	5
Regolamento (CEE) n. 327/82 della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	8
Regolamento (CEE) n. 328/82 della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che abroga gli importi supplementari per le uova in guscio	10
Regolamento (CEE) n. 329/82 della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	11
Regolamento (CEE) n. 330/82 della Commissione, dell'8 febbraio 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto alimentare	29
*Regolamento (CEE) n. 331/82 della Commissione, dell'11 febbraio 1982, recante adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo nel settore dello zucchero e modifica del regolamento (CEE) n. 2235/81	35
Regolamento (CEE) n. 332/82 della Commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.	37
Regolamento (CEE) n. 333/82 della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	40

*Informazione concernente la data d'entrata in vigore dell'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE, firmato il 4 novembre 1980	44
--	-----------

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

82/78/CEE :

*Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, recante modifica della decisione 79/277/CEE per quanto concerne le condizioni sanitarie relative all'importazione di muscoli masseteri provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dall'Uruguay e dal Paraguay	45
--	-----------

82/79/CEE :

*Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « GCA-Mc. Pherson vacuum UV monochromator, model 225.2, with Doppelgitterhalter » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune	46
--	-----------

82/80/CEE :

*Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune	47
--	-----------

82/81/CEE :

*Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune	48
--	-----------

82/82/CEE :

*Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune	49
--	-----------

Sommario (segue)

82/83/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray Nd : YAG laboratory laser system, model DCR-1A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 50

82/84/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray pulsed dye laser, model PDL-1, and Nd : YAG laboratory laser system, model DCR-1A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 51

82/85/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PHI-Augur electron spectrometer, model 5000, with Leed electron optics unit, model 15-120 and Leed electronics system, model 11-020 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 52

82/86/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol scanning electron microscope, model JSM-35C » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 53

82/87/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol scanning electron microscope, model JSM-35 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 54

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 324/82 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1982**

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 febbraio 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	85,58
10.01 B II	Frumento duro	112,53 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	38,70 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	64,94
10.04	Avena	51,05
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	92,82 ⁽³⁾ ⁽²⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	92,58 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	76,88 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	134,26
11.01 B	Farine di segala	69,34
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	187,84
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	143,38

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 325/82 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1982**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli il 10 febbraio 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	20,45
10.02	Segala	0	0	0	2,94
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,98	0,98	1,46
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	6,86
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 326/82 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1982

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3549/81, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3550/81 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽⁹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹¹⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'8 e il 9 febbraio 1982 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹¹⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	30,00 (1)
15.07 A I b)	30,00 (1)
15.07 A I c)	33,00 (1)
15.07 A II a)	32,50 (2)
15.07 A II b)	56,00 (3)

(1) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Spagna e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	6,60
07.03 A II	6,60
15.17 B I a)	15,00
15.17 B I b)	24,00
23.04 A II	2,64

REGOLAMENTO (CEE) N. 327/82 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1982

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	66,50
11.07 A II b)	53,43
11.07 B	63,92

REGOLAMENTO (CEE) N. 328/82 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1982
che abroga gli importi supplementari per le uova in guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 3643/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, degli importi supplementari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3295/81 della Commissione, del 19 novembre 1981, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio⁽³⁾;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera di tali prodotti non si situano più al di sotto

del livello del prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2771/75 non sono realizzate; che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 3295/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3295/81 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 20. 11. 1981, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 329/82 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1982

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 242/80⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta ; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità ;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 27 del 2. 2. 1980, pag. 27.

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per

evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, non beneficiano di restituzione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % (1) :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>b) altri :</p> <p>(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse (1) :</p> <p>ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :</p> <p>(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 10 %</p> <p>(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %</p> <p>(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %</p>	<p>0110 05</p> <p>0110 15</p> <p>0110 20</p> <p>0110 25</p> <p>0110 35</p> <p>0110 40</p> <p>0130 10</p> <p>0130 22</p> <p>0130 31</p> <p>0140 00</p> <p>0150 10</p> <p>0150 21</p> <p>0150 31</p> <p>0160 00</p> <p>0200 05</p> <p>0200 11</p> <p>0200 21</p>	<p>2,49</p> <p>5,92</p> <p>7,81</p> <p>2,49</p> <p>5,92</p> <p>7,81</p> <p>2,49</p> <p>5,92</p> <p>7,81</p> <p>9,03</p> <p>2,49</p> <p>5,92</p> <p>7,81</p> <p>9,03</p> <p>10,70</p> <p>16,58</p> <p>25,00</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01 (seguito)	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 35 % per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni	0300 12	— 29,80
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 % per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni	0300 13	— 46,62
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni	0300 20	— 51,43
	III. superiore a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 % per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni	0400 11	— 58,64
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 % e inferiore o uguale a 80 % per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni	0400 22	— 86,28
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 % per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni	0400 30	— 100,70
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri (?) :		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	37,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	37,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	53,56
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	58,99
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	66,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	0820 20	66,95
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	0820 30	67,78

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	69,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	0920 30	79,49
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	0920 40	81,12
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	0920 50	91,62
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	0920 60	99,18
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	0920 70	106,74
	b) altri, di un tenore in peso di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	37,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	37,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	53,56
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	58,99
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	66,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	1220 20	66,95
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	1220 30	67,78
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	69,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	1320 30	79,49
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	1320 40	81,12
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	1320 50	91,62
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	1320 60	99,18
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	1320 70	106,74

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	<p>III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :</p> <p>(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %</p> <p>(33) superiore a 7,4 %</p> <p>2. altri, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :</p> <p>(aa) inferiore a 15 % in peso</p> <p>(bb) uguale o superiore a 15 % in peso</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :</p> <p>(aa) inferiore a 15 % in peso, e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>(33) superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %</p> <p>(44) superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>(55) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona C 2</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(66) superiore a 39 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona C 2</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :</p> <p>(11) inferiore o uguale a 3 %</p> <p>(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %</p> <p>(33) superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>(44) superiore a 8,9 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona C 2</p> <p>— le altre destinazioni</p>		<p>—</p> <p>7,81</p> <p>—</p> <p>13,18</p> <p>17,58</p> <p>14,18</p> <p>20,85</p> <p>—</p> <p>7,81</p> <p>14,18</p> <p>17,78</p> <p>1620 70</p> <p>1630 00</p> <p>1630 10</p> <p>1630 20</p> <p>1630 30</p> <p>—</p> <p>29,80</p> <p>1630 40</p> <p>—</p> <p>51,43</p> <p>—</p> <p>13,18</p> <p>17,58</p> <p>20,85</p> <p>1720 00</p> <p>—</p> <p>58,64</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,3700 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,3700 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,5356 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,5899 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,6600 (*) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,6600 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,7949 (*) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,3700 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,3700 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,5356 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,5899 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,6600 (*) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,6600 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,7949 (*) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	— (*) per kg
	(22) superiore a 3 %	2810 12	0,0781 (*) per kg
	(bb) uguale o superiore a 15 %, in peso	2810 15	11,06 (*)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	21,59 (*)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	11,06 (*)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 76	21,59 (*)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1538 (*) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni	2910 85	— 0,2980 (*) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni	2910 90	— 0,5143 (*) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	
	per le esportazioni verso : — la zona C 2 — le altre destinazioni		— 0,5864 (*) per kg
04.03	Burro :		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale :		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %	3110 03	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona C 1		79,39
	— la zona C 2		—
	— le altre destinazioni		79,39

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (seguito)	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 % per le esportazioni verso : — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni	3110 16	99,88 — 99,88
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 % per le esportazioni verso : — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni	3110 22	102,44 — 102,44
	(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % per le esportazioni verso : — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni	3110 32	105,00 — 105,00
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 % per le esportazioni verso : — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni	3210 10	105,00 — 105,00
	(II) superiore a 99,5 % per le esportazioni verso : — la zona C 1 — la zona C 2 — le altre destinazioni	3210 20	159,00 — 159,00
04.04	Formaggi e latticini (9) : ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	II. altri :		
	(1) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg per le esportazioni verso : — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni	3800 40	34,87 39,25 15,50 — — 100,73
	(2) non nominati per le esportazioni verso : — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni	3800 60	34,87 — 15,50 — — 100,73

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		70,45
	— la zona E		18,40
	— il Canada		12,76
	— le altre destinazioni		82,79
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 27 % ed inferiore a 33 %	4410 05	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		4,73
	— la zona E		4,07
	— il Canada		1,92
	— la Svizzera		0,34
	— le altre destinazioni		12,46
	(bb) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		11,71
	— la zona E		10,14
	— il Canada		4,78
	— la Svizzera		1,30
	— le altre destinazioni		31,02
	(cc) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		11,71
	— la zona E		10,14
	— il Canada		4,78
	— la Svizzera		1,30
	— le altre destinazioni		31,02
	(22) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		17,43
	— la zona E		15,00
	— il Canada		7,05
	— la Svizzera		1,94
	— le altre destinazioni		45,89

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(dd) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		11,71
	— la zona E		10,14
	— il Canada		4,78
	— la Svizzera		1,30
	— le altre destinazioni		31,02
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		17,43
	— la zona E		15,00
	— il Canada		7,05
— la Svizzera		1,94	
— le altre destinazioni		45,89	
(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		25,46	
— la zona E		21,91	
— il Canada		10,30	
— la Svizzera		2,87	
— le altre destinazioni		66,96	
ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		11,71	
— la zona E		10,14	
— il Canada		4,78	
— la Svizzera		1,30	
— le altre destinazioni		31,02	
(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		17,43	
— la zona E		15,00	
— il Canada		7,05	
— la Svizzera		1,94	
— le altre destinazioni		45,89	
(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		25,46	
— la zona E		21,91	
— il Canada		10,30	
— la Svizzera		2,87	
— le altre destinazioni		66,96	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		25,46
	— la zona E		21,91
	— il Canada		10,30
	— la Svizzera		2,87
	— le altre destinazioni		66,96
	(22) uguale o superiore a 55 %	4510 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		30,20
	— la zona E		25,98
	— il Canada		12,22
	— la Svizzera		3,40
	— le altre destinazioni		79,44
	b) superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		30,20
	— la zona E		25,98
	— il Canada		12,22
	— la Svizzera		3,40
	— le altre destinazioni		79,44
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana Padano, Parmigiano Reggiano	4710 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		124,00
	— la zona E		124,00
	— il Canada		106,52
	— la Svizzera		110,79
	— le altre destinazioni		124,00
	(2) Fiore Sardo e pecorino prodotti esclusivamente con latte di pecora	4710 17	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		105,03
	— la zona E		126,00
	— il Canada		102,52
	— la Svizzera		105,03
	— le altre destinazioni		150,32
	(3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		90,00
	— la zona E		74,00
	— il Canada		76,23
	— la Svizzera		80,00
	— le altre destinazioni		90,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	ex 1. Cheddar, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % per le esportazioni verso :	4850 00	
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		35,60
	— la zona E		36,62
	— il Canada		14,40
	— la Svizzera		19,34
	— le altre destinazioni		93,63
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) per le esportazioni verso :	5120 12	
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		20,61
	— la zona E		17,73
	— il Canada		8,70
	— la Svizzera		1,47
	— le altre destinazioni		39,71
	(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) per le esportazioni verso :	5120 16	
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		23,72
	— la zona E		20,90
	— il Canada		10,85
	— la Svizzera		1,98
	— le altre destinazioni		62,42
	(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) per le esportazioni verso :	5120 22	
	— l'Austria		—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		28,60
	— la zona E		24,36
	— il Canada		13,31
	— la Svizzera		2,76
	— le altre destinazioni		74,40
	(dd) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano per le esportazioni verso :	5120 31	
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		42,83
	— la zona E		124,00
	— il Canada		106,52
	— la Svizzera		42,66
	— le altre destinazioni		124,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	5120 44	— 42,83 — 13,20 9,65 85,81
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		
	— la zona E		
	— il Canada		
	— la Svizzera		
	— le altre destinazioni		
	(33) Butterkäse, Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 54	— 42,83 — 11,41 9,65 74,17
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		
	— la zona E		
	— il Canada		
	— la Svizzera		
— le altre destinazioni			
(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester, Blarney	5120 58	— 35,60 40,04 18,47 19,34 87,56	
per le esportazioni verso :			
— l'Austria			
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra			
— la zona E			
— il Canada			
— la Svizzera			
— le altre destinazioni			
(55) Ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 59	16,16 6,21 40,37	
per le esportazioni verso :			
— la zona E			
— il Canada			
— le altre destinazioni			
(66) Feta	5120 82	26,57 (?) 19,32 (?) 10,72 (?) 2,99 (?) 76,25 (?) 70,00 (?)	
per le esportazioni verso :			
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra			
— la zona E			
— il Canada			
— la Svizzera			
— la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della penisola arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D			
— le altre destinazioni			
(77) Colby, Monterey	5120 83	— 35,60 35,04 13,47 19,34 87,56	
per le esportazioni verso :			
— l'Austria			
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra			
— la zona E			
— il Canada			
— la Svizzera			
— le altre destinazioni			

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasserri, prodotti esclusivamente con latte di pecora e/o di capra per le esportazioni verso : — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 84	42,83 124,00 106,52 42,66 124,00
	(99) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 87	
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la Svizzera — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		— 35,60 19,34 35,04 13,47 87,56
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 92	
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni		— 42,83 34,33 13,20 9,65 85,81
	ex c) superiore a 72 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte):		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g :		
	(aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 %	5121 11	
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		— — — — — 13,04
(bb) formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % e inferiore o uguale a 81 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 %	5121 20		
per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		— — — — — 23,56	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 70 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni	5121 30	— — — — — 29,64
	(cc) non nominati	5121 40	—
	2. altri :		
	(aa) Cottage cheese	5121 50	—
	(bb) formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 81 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 %	5121 60	
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		— — — — — 23,56
	(22) uguale o superiore a 70 %	5121 70	
	per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni		— — — — — 29,64
	(cc) non nominati	5121 80	—
	ex II. non nominati (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) :		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %	5310 05	
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		11,52 11,82 48,31
	(2) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	5310 11	
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		14,97 15,77 64,41
	(3) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %	5310 22	
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		15,90 16,24 68,44
	(4) uguale o superiore a 95 %	5310 31	
	per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni		17,77 18,72 76,49

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (è) :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 %</p> <p>(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (è) :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %</p> <p>(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %</p> <p>(hh) uguale o superiore a 80 %</p> <p>II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (è) :</p> <p>(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>(d) uguale o superiore a 80 %</p>	<p>5700 13</p> <p>5700 23</p> <p>5700 33</p> <p>5700 42</p> <p>5700 52</p> <p>5700 62</p> <p>5800 13</p> <p>5800 23</p> <p>5800 32</p> <p>5800 42</p> <p>5800 52</p> <p>5800 62</p> <p>5800 72</p> <p>5800 82</p> <p>5900 12</p> <p>5900 22</p> <p>5900 32</p> <p>5900 42</p>	<p>—</p> <p>11,84</p> <p>15,54</p> <p>19,24</p> <p>22,94</p> <p>26,64</p> <p>—</p> <p>11,84</p> <p>15,54</p> <p>19,24</p> <p>22,94</p> <p>26,64</p> <p>28,49</p> <p>30,34</p> <p>19,24</p> <p>22,94</p> <p>26,64</p> <p>30,34</p>

- (¹) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio, non deve essere concessa alcuna restituzione.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio.
- (²) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (³) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio, aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁴) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene :
— moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,
— diviso dal peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁵) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano.
- (⁶) Tale importo si applica al peso netto, senza tener conto del peso della salamoia.
- (⁷) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :
— il tenore, in peso, di polvere di latte scremato,
— il tenore, in peso, del siero di latte e/o del lattosio aggiunti, e
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto,
per 100 chilogrammi di prodotto finito.

NB: — Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 242/80.

— S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

Per il calcolo del tenore, in peso, in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 330/82 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1982

relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 19 maggio 1981 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 2 760 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Mali a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario prevedere una gara per la fornitura del prodotto consegnato a Gao via Lomé merce scaricata, tenuto conto della utilizzazione finale che deve essere data alla merce consegnata;

considerando che, per quanto possibile, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁶⁾; che tale applicazione deve riguardare segnatamente il modo di presentazione delle offerte e il modo di costituzione della cauzione intesa a garantire l'osservanza degli obblighi da parte dell'aggiudicatario;

considerando tuttavia che devono essere fissate le disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a destinazione; che in tal modo l'aggiudicatario deve assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce sino allo scarico nel luogo di destinazione fissato; che il pagamento all'aggiudicatario può aver luogo soltanto se sono fornite certe prove dell'avvenuta consegna a destinazione;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento indicato all'allegato I è incaricato dell'attuazione della procedura di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare del prodotto di cui in allegato, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. La fornitura del prodotto è aggiudicata mediante gara.
3. L'allegato I ha funzione di bando di gara. L'organismo d'intervento in questione fa effettuare, se necessario, pubblicazioni complementari.

Articolo 2

1. Per l'effettuazione della gara si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80:
 - l'articolo 4, escluse le disposizioni del paragrafo 3, lettera e), e del paragrafo 4, lettere d) ed e), relativo alla presentazione delle offerte;
 - l'articolo 5 relativo alla costituzione di una cauzione;
 - l'articolo 6 relativo allo spoglio e alla lettura delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

2. Nell'offerta sono indicati l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto, nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara.

Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di destinazione di cui all'allegato I.

Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al luogo finale di destinazione.

L'offerta contiene l'indicazione dello Stato membro in cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di esportazione.

3. L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento e degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1974/80, escluse le disposizioni delle lettere d) ed e).

4. Il concorrente si impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

3. Qualora le offerte presentate non sembrano corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.

4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telex scritto inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di entrata in magazzino a destinazione; egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.

2. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa

è soggetta sino al momento in cui essa è stata effettivamente scaricata e consegnata nel luogo finale di destinazione.

3. L'aggiudicatario comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo della merce in tale luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che le trasmette alla Commissione con la massima sollecitudine.

L'aggiudicatario informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima di tale data.

Articolo 5

1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento un attestato del servizio che ha proceduto alla fumigazione, da cui risulta che l'operazione in questione è stata effettuata.

2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio di certificato di presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1 di eseguire un secondo controllo, i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.

Articolo 6

1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione. Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una

descrizione della merce conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario.

2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.

Articolo 7

1. Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumentato eventualmente delle spese di cui all'articolo 9. Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito, applicando:

- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Tale cauzione è costituita alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

Articolo 8

1. La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata immediatamente:

- per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o accettata;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di presa in consegna, oppure, in mancanza, dell'attestazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario fornisce la prova, conformemente all'articolo 6, che almeno l'80 % delle quantità previste sono state consegnate nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.

Articolo 9

Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.

Articolo 10

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.

Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'articolo 5.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : Repubblica del Mali.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica del Mali.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale** : 2 760 tonnellate (8 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 26032).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi ⁽¹⁾ ;
 - qualità del sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi ;
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 - iscrizione sui sacchi :
iscrizione impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :
« RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE AU MALI ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : reso destinazione / Centre de stockage de l'OPAM, Gao, Mali, via Lomé.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 22 febbraio 1982, alle ore 12.
15. **Periodo d'imbarco** : 10 marzo — 10 aprile 1982.
16. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

*ALLEGATO II***CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Beneficiario :

Il sottoscritto :

(Nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di :

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Cereali o prodotti :

— Peso netto preso in consegna, in tonnellate :

— Condizionamento :

— alla rinfusa :

— in sacchi :

— Numero di sacchi : regolati a kg netti

— contrassegnati (iscrizione) :

— numero di sacchi vuoti contrassegnati :

— Luogo della presa in consegna :

— Data della presa in consegna :

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella convenuta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 331/82 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1982

recante adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo nel settore dello zucchero e modifica del regolamento (CEE) n. 2235/81

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 192/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 7, e l'articolo 39,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, prevede tra l'altro che, se nel corso del periodo compreso tra il giorno della presentazione della domanda del titolo d'esportazione, corredata da una richiesta di fissazione anticipata della restituzione, e il giorno dell'esportazione, si verifica una modifica dei prezzi dello zucchero fissati nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati del settore dello zucchero, può essere previsto un adeguamento dell'importo della restituzione;

considerando che questa situazione è suscettibile di verificarsi; che per lo zucchero bianco o lo zucchero greggio esportato come tale, a decorrere dal 1° luglio 1982 mediante prefissazione della restituzione all'esportazione determinata rispettivamente nel quadro dei regolamenti di gara (CEE) n. 2042/81⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2235/81 della Commissione⁽⁶⁾, è stata prevista la possibilità di adeguare la restituzione a richiesta degli interessati; che ci si deve inoltre avvalere di tale possibilità di adeguamento nel caso di restituzioni fissate per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio esportati sotto forma di merci indicate negli allegati del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3496/81⁽⁸⁾, restituzioni che risultino prefissate anteriormente al 1°

luglio 1982 e le cui formalità doganali d'esportazione sono state espletate a tale data o successivamente;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80 dispone che il tasso della restituzione in regime di fissazione anticipata è adeguato secondo le stesse norme applicabili in materia di fissazione anticipata delle restituzioni relative ai prodotti di base esportati come tali; che pertanto tale adeguamento sarà effettuato in funzione della differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero in causa valido per la campagna di commercializzazione 1981/1982 e quello valido, per lo stesso zucchero, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, previa maggiorazione di tali prezzi del contributo di magazzinaggio in causa;

considerando che, ai fini di una buona gestione dei mercati dello zucchero, si deve prevedere la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione delle domande di adeguamento presentate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2235/81;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni prefissate anteriormente al 1° luglio 1982 per lo zucchero bianco o per lo zucchero greggio della voce 17.01 della tariffa doganale comune esportato a tale data o successivamente, sotto forma di merci indicate negli allegati del regolamento (CEE) n. 3035/80, sono adeguate in conformità del paragrafo 2, su richiesta del titolare dei titoli d'esportazione interessati, purché siano assolte le condizioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68.

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, la restituzione all'esportazione è aumentata della differenza, espressa in ECU per 100 chilogrammi di zucchero, esistente tra il prezzo d'intervento per le zone non deficitarie del prodotto in causa applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982 e il prezzo d'intervento dello stesso prodotto in vigore il 30 giugno 1982, per le stesse zone.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(5) GU n. L 200 del 21. 7. 1981, pag. 27.

(6) GU n. L 218 del 4. 8. 1981, pag. 19.

(7) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(8) GU n. L 353 del 9. 12. 1981, pag. 5.

Per stabilire la differenza di cui al comma precedente, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del contributo di magazzinaggio corrispondente di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 2

All'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2235/81 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

« 3. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, allorché la resa dello zucchero greggio differisce da quella della definizione della qualità tipo di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio ⁽¹⁾, l'importo dell'adeguamento è adottato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione ⁽²⁾.

4. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve essere presentata, dai titolari dei titoli d'esportazione inte-

ressati, allo Stato membro che ha emesso questi ultimi, prima che siano state espletate le formalità doganali per l'esportazione del quantitativo in causa.

Tale Stato membro iscrive nella casella 18 a) del titolo d'esportazione in parola l'adeguamento da applicare e vi appone il suo timbro.

Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti alle richieste di adeguamento di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 332/82 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1982

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 100/76, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza fra detti prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 110/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che fissa nel settore dei prodotti della pesca le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei loro importi⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione sia dei prezzi dei prodotti della pesca e delle disponibilità sul mercato della Comunità che dei prezzi sul mercato mondiale; che deve essere tenuto conto altresì delle spese menzionate alla lettera c) dello stesso articolo, dell'importanza economica delle esportazioni previste e degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 110/76, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi sul mercato mondiale devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le specifiche esigenze di alcuni mercati possono

rendere necessaria la differenziazione della restituzione secondo la destinazione dei prodotti;

considerando che i prodotti di origine comunitaria sbarcati direttamente dai luoghi di pesca in porti situati fuori del territorio doganale della Comunità sono esclusi dal beneficio delle restituzioni;

considerando che attualmente gli sgombri interi congelati, i filetti congelati di sgombri e i merluzzi carbonari secchi e salati nonché gli sgombri secchi, salati o in salamoia possono essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 686/78 della Commissione, del 6 aprile 1978, recante disposizioni complementari in merito alla concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti della pesca⁽⁴⁾, ai fini dell'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, i prodotti della pesca di origine comunitaria, congelati e/o trasformati a bordo di una nave immatricolata o registrata in un paese terzo e battente bandiera di un paese terzo, sono considerati come prodotti non aventi origine comunitaria;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti della pesca nella Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare la restituzione come indicato nell'allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1980, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 93 del 7. 4. 1978, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 100/76 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1982.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOGIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 333/82 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1982

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 febbraio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	50,00
	— la Penisola iberica e la zona II b)	63,00
	— gli altri paesi terzi	15,00
10.01 B	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— il Marocco, la Tunisia e la zona V	70,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	10,00
	— la zona II b)	25,00
	— gli altri paesi terzi	0
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	27,00
	— la Penisola iberica e la zona II b)	32,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	15,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	10,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (1) :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	85,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	80,50
	— tenore in ceneri da 601 a 900	74,85
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	69,25
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	64,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	57,50

		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	35,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	35,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	35,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	35,00
	Semole e semolini di grano duro ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	130,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 951 a 1 300	130,00
	— tenore in ceneri da 1 301 a 1 500	130,00
	Semole e semolini di grano tenero ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	85,00

(¹) E le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

Informazione concernente la data d'entrata in vigore dell'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE, firmato il 4 novembre 1980

Conformemente all'articolo 4 dell'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE⁽¹⁾, detto accordo entrerà in vigore il 1° marzo 1982; gli strumenti di ratifica degli Stati membri e della Repubblica dello Zimbabwe nonché l'atto di notifica della conclusione da parte della Comunità sono stati depositati entro il 31 gennaio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1982, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

recante modifica della decisione 79/277/CEE per quanto concerne le condizioni sanitarie relative all'importazione di muscoli masseteri provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dall'Uruguay e dal Paraguay

(82/78/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE⁽²⁾, in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando che le condizioni sanitarie per le importazioni di carni fresche provenienti rispettivamente dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay sono state definite dalle decisioni 78/693/CEE⁽³⁾, 78/694/CEE⁽⁴⁾ e 78/695/CEE⁽⁵⁾ della Commissione, modificate dalla decisione 79/18/CEE⁽⁶⁾, e per le importazioni di carni fresche provenienti dal Paraguay dalla decisione 79/238/CEE della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, lettera k), della direttiva 72/462/CEE, restano ancora da risolvere taluni problemi; che, per non interrompere repentinamente gli scambi esistenti, occorre permettere a titolo transitorio agli Stati membri di continuare ad autorizzare le importazioni di muscoli masseteri interi di animali della specie bovina;

considerando che tali autorizzazioni provvisorie sono state introdotte con la decisione 79/277/CEE⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/1299/CEE della Commissione⁽⁹⁾; che la soluzione dei problemi di cui sopra richiede tuttavia ancora del tempo; che la Commissione ha fatto le proposte in tal senso al Consiglio⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Negli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione 79/277/CEE, la data del « 31 dicembre 1981 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1982 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 236 del 28. 8. 1978, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 236 del 28. 8. 1978, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 28. 8. 1978, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 7 dell'11. 1. 1979, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 53 del 3. 3. 1979, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1979, pag. 32.

⁽⁹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1980, pag. 50.

⁽¹⁰⁾ GU n. C 250 del 30. 9. 1981, pag. 3.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato «GCA-Mc. Pherson vacuum UV monochromator, model 225.2, with Doppelgitterhalter» può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/79/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 19 giugno 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato «GCA-Mc. Pherson vacuum UV monochromator, model 225.2, with Doppelgitterhalter», destinato a essere utilizzato per l'analisi spettrale dei raggi ultravioletti e, in particolare, per l'analisi ottica di solidi e di gas, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un monocromatore; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali l'elevata risolu-

zione, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato «GCA-Mc. Pherson vacuum UV monochromator, model 225.2, with Doppelgitterhalter», che costituisce oggetto della domanda della Germania del 19 giugno 1981, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/80/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 giugno 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 », destinato a essere utilizzato per l'individuazione di elementi traccianti mediante analisi gammadettriche di campioni di terra a fini di prospezione, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un rivelatore; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali l'elevata risoluzione, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla

ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, degli apparecchi costruiti su richiesta dalle ditte Harshaw Chemie BV, Strijkviertel 67, 3454 ZG De Meern, Paesi Bassi, e Montedel-Laben, via Bassini 15, 20133 Milano, Italia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 16 giugno 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/81/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 giugno 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 », destinato a essere utilizzato per l'analisi quantitativa dei nucleidi radioattivi presenti nei campioni prelevati nell'ambiente, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un rivelatore; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali l'elevata risoluzione nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne

fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso degli apparecchi costruiti su richiesta dalle ditte Harshaw Chemie BV, Strijkviertel 67, 3454 ZG De Meern, Paesi Bassi, e Montedel-Laben, via Bassini 15, 20133 Milano, Italia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 16 giugno 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1978, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/82/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 giugno 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 », destinato a essere utilizzato per la determinazione di campi ultrafini sul nucleo di atomi di altre sostanze nelle terre rare, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un rivelatore; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali l'elevata risoluzione nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne

fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, degli apparecchi costruiti su richiesta dalle ditte Harshaw Chemie BV, Strijkviertel 67, 3454 ZG De Meern, Paesi Bassi, e Montedel-Laben, via Bassini 15, 20133 Milano, Italia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 16 giugno 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray Nd : YAG laboratory laser system, model DCR-1A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/83/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 19 giugno 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Quanta Ray Nd : YAG laboratory laser system, model DCR-1A », destinato a essere utilizzato per lo studio delle reazioni nucleari chemiluminescenti, e, in particolare, per le disattivazioni di atomi di iodio eccitati mediante eccitazione chimica e fisica, la formazione di molecole di iodio eccitate e l'osservazione della chemiluminescenza, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser ; che le sue caratteristiche

tecniche obiettive, quali la qualità delle emissioni, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Laser à YAG 10Hz » costruito dalla ditta Quantel , 17, avenue de l'Atlantique, ZI 91400 Orsay, Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray Nd : YAG laboratory laser system, model DCR-1A », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 19 giugno 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray pulsed dye laser, model PDL-1, and Nd : YAG laboratory laser system, model DCR-1A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/84/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 19 giugno 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Quanta Ray pulsed dye laser, model PDL-1, and Nd : YAG laboratory laser system, model DCR-1A », destinato a essere utilizzato nello studio delle reazioni di molecole eccitate mediante vibrazione e, in particolare, delle reazioni fotolitiche nel campo ultravioletto, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la qualità delle emissioni, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla

ricerca scientifica; che del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Laser à YAG 10Hz » costruito dalla ditta Quantel, 17, avenue de l'Atlantique, ZI 91400 Orsay, Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Quanta Ray pulsed dye laser, model PDL-1, and Nd : YAG laboratory laser system, model DCR-1A », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 19 giugno 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PHI Auger electron spectrometer, model 5000, with Leed electron optics unit, model 15-120 and Leed electronics system, model 11-020 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/85/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 15 giugno 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « PHI-Auger electron spectrometer, model 5000, with Leed electron optics unit, model 15-120 and Leed electronics system, model 11-020 », destinato a essere utilizzato nello studio della polarizzazione dello spin elettronico su superfici ferromagnetiche, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la grande precisione nelle misure, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli appa-

recchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « ACS 2000 » costruito dalla ditta Riber, 22 bis, Boulevard de l'Hôpital — Stell, 92505 Rueil Malmaison, Francia, e degli apparecchi « 640 RFA » e « 850 CMA » costruiti dalla ditta VG Scientific Ltd, the Birches Industrial Estate, Imberhorne Lane, East Grinstead, Sussex RH 191UB, Inghilterra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « PHI-Auger electron spectrometer, model 5000, with Leed electron optics unit, model 15-120 and Leed electronics system, model 11-020 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 15 giugno 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol scanning electron microscope, model JSM-35C » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/86/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 giugno 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Jeol scanning electron microscope, model JSM-35C », destinato a essere utilizzato per l'analisi qualitativa e quantitativa della fase cristallina ottenuta mediante trattamento termico di vetri e di vetroceramiche, in vista della solidificazione di residui nucleari altamente radioattivi, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 18 novembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un microscopio elettronico; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali l'elevato potere risolutivo, nonché l'uso a cui tale apparecchio è

destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « PSEM 500X » costruito dalla ditta Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Paesi Bassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol scanning electron microscope, model JSM-35C », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 16 giugno 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol scanning electron microscope, model JSM-35C » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/87/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 giugno 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Jeol scanning electron microscope, model JSM-35C », destinato a essere utilizzato per l'analisi della morfologia e dei depositi salini delle membrane biologiche e artificiali, di sostanze organiche in sospensione e di sedimenti, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 18 novembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un microscopio elettronico; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali l'elevato

potere risolutivo, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « PSEM 500X » costruito dalla ditta Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Paesi Bassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol scanning electron microscope, model JSM-35C » che costituisce oggetto della domanda della Germania del 16 giugno 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

POLITICA DELLA RICERCA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La scienza e la ricerca sono alla base dello sviluppo economico a lungo termine e, oggi come ieri, influiscono sul ritmo del progresso.

Era quindi logico che la Comunità europea si interessasse ad esse fin dalla sua creazione. In futuro molto dipenderà dalla capacità degli Stati europei e della Comunità europea di applicare in questo settore una politica all'altezza della sua importanza.

Che cosa può e deve fare la Comunità per promuovere la ricerca nel suo territorio?

La Comunità non intende sostituirsi agli Stati membri nei loro sforzi a livello nazionale o delle imprese, ma essa può realizzare, nei propri centri di ricerca e con i propri mezzi finanziari, alcuni ben precisi progetti d'interesse comune per gli Stati membri.

Essa può altresì finanziare fino al 50 % dei progetti attuati da uno o più Stati membri.

Il ruolo della Comunità è un ruolo di coordinamento. Deve innanzitutto promuovere gli scambi di vedute tra i responsabili dei programmi nazionali di ricerca, scambi che potranno riguardare obiettivi e realizzazioni del più vario genere.

Attualmente la Comunità cerca di dare la precedenza a ricerche in numerosi settori chiave, cioè anzitutto alle ricerche che potrebbero assicurare maggiormente il nostro approvvigionamento di materie prime (energia, alimentazione, altre materie prime), cui seguono quelle atte a rafforzare la competitività industriale e poi quelle che consentono di migliorare le condizioni di vita degli individui e della collettività; infine, quelle che possono preservare il nostro ambiente.

1980 — 27 p., 1 tab., 4 ill. — 16,2 x 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 5-1980

ISBN 92-825-2022-6 / N. di catalogo: CB-NC-80-005-IT-C / LIT 1 200

Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:

Ufficio stampa e informazione

ROMA:
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. 678 97 22

Uffici di vendita

ITALIA:
Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi 10
I-00198 Roma
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO DEL
LUSSEMBURGO
E ALTRI PAESI:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee
Boîte postale 1003, Luxembourg
Tel. 49 00 81